

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI- DI CUI AL PNRR MISSIONE 5. COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 SUB- INVESTIMENTO 1.1.1”.

CIG: 9676279E06 - CUP D64H22000110001.

ART. 1) PREMESSE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Oggetto del servizio e tipologia dell’utenza

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del SERVIZIO DI “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI- DI CUI AL PNRR MISSIONE 5. COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 SUB- INVESTIMENTO 1.1.1”.

La vulnerabilità è, in senso lato, definita come una condizione sociale multidimensionale e complessa che include e genera avversità sociali (es. la povertà, la violenza giovanile), familiari (es. la violenza familiare, le rotture e i conflitti), emotive, cognitive (es. le difficoltà di apprendimento e comportamento a scuola) e di salute fisica e mentale (es. il carico assistenziale dovuto a disabilità gravi) che mettono i bambini e i giovani a rischio di sviluppare gravi problemi psicosociali e di non essere in grado di raggiungere il loro pieno potenziale di sviluppo.

Nel 2011 è stato quindi avviato un innovativo paradigma di azione pubblica a sostegno dei bambini vulnerabili e delle loro famiglie chiamato programma P.I.P.P.I.

Il programma P.I.P.P.I. è un programma elaborato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzato a creare un raccordo tra Istituzioni diverse (Comuni, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il LabRIEF del Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova), per fronteggiare in modo unitario la sfida per ridurre il numero dei bambini allontanati dalle famiglie naturali e sostenere la genitorialità delle famiglie in condizione di vulnerabilità, attraverso azioni di accompagnamento intensive ed integrate.

Il Programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette negligenti, al fine di ridurre il rischio di maltrattamento ed il conseguente allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine, articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei bambini che vivono in tali famiglie, tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire l’analisi e la risposta a questi bisogni.

La fascia della vulnerabilità familiare è riconosciuta come uno spazio di speciale opportunità per realizzare interventi appropriati, orientati alla prevenzione della povertà e delle disuguaglianze sociali, come richiesto dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Il programma è stato avviato nel contesto della legislazione internazionale (CRC1989, REC.EU 2006/19, REC.EU 2013/778 e oggi), che riconosce il sostegno alla genitorialità come strategia essenziale per «rompere il circolo dello svantaggio sociale», e della legislazione italiana, la quale, tra fine anni Novanta e inizio anni Duemila, a fronte di criticità diffuse nel sistema di welfare, riferibili alla difformità delle pratiche tra regioni, causa di non equità nell'accesso ai servizi, con le Leggi 285/1997, 328/2000, 149/2001 raccomanda che, prima della crisi, vadano individuate delle “idonee azioni”, di carattere preventivo, da mettere in atto per garantire il sostegno non al solo bambino, ma al nucleo familiare di origine. Obiettivo primario è dunque aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo.

Si inserisce nell'area di programmi definiti nella letteratura anglosassone di Preservation Families e di Home care intensive intervention, investendo in modo particolare sui primi mille giorni di vita. Va ricordato che la L.149/2001, che sottolinea l'importanza di far crescere i bambini all'interno delle famiglie, all'art. 2 recita: “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto” e prosegue all'art. 3: “Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia (...)”; la legge 285/1997, che, all'art. 4, promuove “le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psicosociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento”; la legge 328/2000, Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari, che, all'art. 22, esplicita che sono erogabili sotto forma di beni e servizi “gli interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine”, in quanto interventi che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali.

Nell'individuare tali “idonee azioni”, il programma P.I.P.P.I. propone un approccio olistico e ecosistemico alla persona, ai bambini e alle bambine, ai genitori, considerati in quel laboratorio del reale che è la vita quotidiana delle famiglie. Tale approccio risulta praticabile in un contesto di servizi integrato e intersettoriale che guarda al valore di ogni persona come fine e mai come mezzo, al di fuori di ogni strumentalità, che si regge sul principio dell'educabilità umana, della potenza della vulnerabilità, dell'importanza della valutazione e della progettazione per realizzare l'avvenire di ogni bambino e bambina, dell'imprescindibilità dei processi di partecipazione basati sul dialogo e l'ascolto dei bambini, delle bambine e delle loro diverse figure genitoriali.

Il Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 del 28/07/2021 riconosce P.I.P.P.I. come Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali che:

- Assume come visione di riferimento del fenomeno della negligenza familiare e della vulnerabilità sociofamiliare, l'ecologia dello sviluppo umano, quindi l'unitarietà dei bisogni di crescita di ogni bambino/a compreso nel suo mondo di relazioni;
- Propone un modello di analisi dei bisogni dei bambini unitario e coerente (il Mondo del Bambino) il quale esige il lavoro di un'équipe multidisciplinare che è, per questo, considerata risorsa maggiore del programma;
- Implica una forte integrazione fra i sistemi coinvolti nei progetti di prevenzione, protezione e tutela dei bambini, primi fra tutti il sistema dei servizi sociali, sanitari, educativi e della giustizia;
- Ha portata nazionale e prevede il coinvolgimento operativo di enti e amministrazioni diverse, e quindi si presenta come un ingranaggio complesso da far funzionare non solo sul piano dei contenuti tecnici relativi all'intervento con le famiglie, ma anche sul piano organizzativo-gestionale;
- Necessita, come dimostrano i dati raccolti tramite le prime sperimentazioni del programma concluse negli anni 2011-2021, di una forte azione di sistema affinché i diversi enti e servizi

implicati (in primis servizi sociali e educativi dei Comuni, servizi delle Aziende e dei Consorzi Sanitari, scuole, nidi e servizi per la prima infanzia, enti del terzo settore /ETS) operino per trovare i meccanismi operativi di tale integrazione in modo da consentire il passaggio dalla frammentazione dell'intervento alla condivisione delle responsabilità nei confronti dei bambini e delle famiglie inclusi nel programma, secondo quanto indicato dalla L.328/2000 e dal LEPS P.I.P.P.I.

Sulla base di queste premesse, il presente appalto si sostanzia nell'erogazione di interventi a sostegno dei nuclei fragili e vulnerabili e dei bambini, in carico ai servizi sociali professionali dell'Ambito Sociale N28 secondo il programma P.I.P.P.I. Il programma prevede l'inclusione di 10 FFTT (per ciascun anno per un numero complessivo di 30 famiglie target) con figli da 0 a 11 anni con cui avviare l'implementazione. Possono essere inclusi fino ad un massimo del 20% di ragazzi tra i 12 e i 14 anni, in particolar modo se sono fratelli/sorelle maggiori dei bambini appartenenti a famiglie del restante 80%.

L'utenza, pertanto, riguarda complessivamente 30 Famiglie Target (con minori fascia 0-14) (10 per ciascun anno) residenti sul territorio d'Ambito, ossia famiglie composte (a titolo indicativo) da:

- bambini/e da 0 a 11 anni e dalle figure parentali di riferimento, con particolare attenzione alle famiglie con bambini in età 0-3 anni;
- bambini per il cui sviluppo si sono create condizioni considerate come pregiudizievoli e "preoccupanti" dall'EM di riferimento, a ragione del fatto che vivono in famiglie all'interno delle quali le figure parentali sperimentano difficoltà consistenti e concrete a soddisfare i bisogni evolutivi dei bambini sul piano fisico, materiale, cognitivo, educativo, affettivo, psicologico ecc.
- bambini che si trovano nelle condizioni precedenti, le cui famiglie sono anche beneficiarie del Reddito di Cittadinanza, in particolare se nella fascia di età 0-3 anni;
- bambini che vivono in famiglie che sperimentano avversità specifiche;
- bambini con disabilità che vivono in famiglie che faticano a rispondere ai loro bisogni di sviluppo;
- bambini che hanno sperimentato forme di maltrattamento per commissione piuttosto che per omissione;
- bambini che vivono in famiglie in cui uno o entrambi i genitori hanno problematiche di consumo o abuso di sostanze o altre dipendenze e/o in cui uno o entrambi i genitori hanno problematiche legate alla salute mentale;

Ed ancora:

- famiglie per le quali è in corso un progetto di allontanamento dei figli con le quali i servizi individuano le condizioni per avviare un programma di riunificazione familiare stabile al fine di favorire il rientro del bambino in famiglia;
- famiglie con figli da 11 a 14 anni;
- famiglie che hanno già affrontato un percorso di presa carico o che sono all'inizio di esso e che ancora nutrono una positiva fiducia nell'intervento dei servizi;
- famiglie che provengono da storie di migrazione complesse e necessitano di cura particolare per avviare un percorso di inclusione sociale.

ART.2) OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO

Attraverso il servizio di sostegno alla genitorialità, basato sul modello P.I.P.P.I. si intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- il miglioramento della qualità delle interazioni positive nella dinamica familiare (la riduzione delle interazioni negative e della violenza, il miglioramento della coesione e della adattabilità familiare);

- la valorizzazione della funzione educativa di genitore all'interno della famiglia e la riqualificazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori;
- la regressione dei problemi di sviluppo e il miglioramento dei risultati scolastici, dei problemi di comportamento e apprendimento dei bambini;
- miglioramento della metodologia della presa in carico delle famiglie target.

ART. 3) SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio prevede l'attivazione di concerto con l'E.M. 4 dispositivi d'azione che dovranno essere attivati per ciascun nucleo familiare, laddove ritenuto opportuno:

1) I gruppi per genitori e bambini: Gruppi per genitori e bambini pensato come uno spazio di sostegno alla genitorialità, quindi di accompagnamento per gli adulti che, per motivi diversi, vivono delle difficoltà nel loro ruolo genitoriale. Tale dispositivo prevede l'organizzazione di momenti per il confronto e l'aiuto reciproco fra genitori e tra bambini che si incontrano periodicamente in gruppo. La finalità dei gruppi con i genitori è quella di rafforzare le competenze parentali e sviluppare le abilità relazionali e sociali sia dei genitori sia dei bambini. I gruppi sono programmati con obiettivi di tipo educativo/psicoterapeutico.

Lo scopo è quello di esprimere e ampliare emozioni, sentimenti, vissuti e pensieri; ampliare le possibilità educative ed aiutare i genitori a riconoscere che è possibile superare gli automatismi che governano il fare.

2) L'educativa domiciliare: si sostanzia nell'erogazione di interventi, declinati nel Piano di intervento individualizzato, a sostegno delle famiglie, dei minori o di singoli adulti. E' il dispositivo attraverso il quale gli educatori professionali/ psicologi con specifica formazione socio-psico-pedagogica attuano l'intervento, con regolarità nel contesto di vita della famiglia, nella sua casa e nel suo ambiente di vita, per valorizzare le risorse presenti in esse e accompagnare il processo di costruzione di azioni positive ai bisogni evolutivi del bambino.

Il servizio di Assistenza Educativa Domiciliare mira a realizzare i seguenti principali obiettivi:

- migliorare le relazioni all'interno del nucleo familiare;
- promuovere un processo reale di cambiamento della famiglia;
- concorrere a rendere autonomo il nucleo familiare;
- sostenere il nucleo familiare, soprattutto in presenza di minori in affidamento etero intra familiare;
- sostenere le funzioni educative genitoriali;
- prevenire e limitare il disagio riducendo i fattori di rischio, di emarginazione sociale e di devianza;
- favorire l'interazione e la socializzazione dei minori nel proprio ambiente di vita, attraverso l'accesso alle strutture educative presenti sul territorio (associazioni, oratorio, centro di aggregazione giovanile, centro diurno per minori, strutture sportive, etc.);
- raggiungere un positivo inserimento nell'ambiente scolastico;
- mantenere il minore nel proprio ambiente familiare prevenendo e riducendo l'istituzionalizzazione;
- educare al rispetto e alla condivisione delle regole, favorendo la socialità nei minori e lo sviluppo della coscienza civile in particolar modo al rispetto "del prossimo", dell'ambiente, degli animali;
- evitare il cronicizzarsi di situazioni di disagio relazionale;
- contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
- sensibilizzare il nucleo familiare alla sostenibilità del processo gestionale e finanziario domestico;
- sensibilizzare il nucleo familiare relativamente ai rischi legati alle dipendenze.

Il servizio comprende anche gli interventi definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI),

concordato con l'equipe multidisciplinare del servizio (EM), con la famiglia, con gli operatori scolastici e con altri soggetti istituzionali.

3) Attività di raccordo tra scuola e servizi.

Tale dispositivo prevede il coinvolgimento della scuola e dei servizi educativi e adotta una prospettiva inclusiva e si articola in azioni che prevedono il coinvolgimento del bambino, della classe e dell'intera comunità scolastica, la realizzazione degli obiettivi di benessere dei bambini e le famiglie; richiede una proficua collaborazione tra insegnanti, educatori e professionisti dei servizi sociali e socio sanitari.

- 4) **La Vicinanza Solidale/Famiglia d'appoggio:** costituisce un supporto alla famiglia target che svolge funzioni di affiancamento, per facilitare la realizzazione delle funzioni di cura nei confronti dei figli e la sua inclusione nella comunità. Rappresenta una forma di solidarietà tra famiglie.

Il Servizio richiesto, nel rispetto della "mission" del programma P.I.P.P.I., deve mirare ai seguenti obiettivi:

- garantire la sicurezza dei bambini, incoraggiare il loro sviluppo ottimale il loro funzionamento psicosociale e cognitivo all'interno dei diversi contesti di vita;
- innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie cosiddette "vulnerabili" al fine di ridurre il rischio di maltrattamento ed il conseguente collocamento esterno dei bambini;
- proporre non solo una visione eco-sistemica della vita dei bambini, ma anche un modello operativo centrato non sui problemi, ma sui bisogni e quindi sui diritti dei bambini;
- mettere in condizioni le famiglie di apprendere risposte efficaci, rispondenti ed adeguate ai bisogni di sviluppo fisico, educativo e psicologico dei propri figli per l'esercizio positivo del loro ruolo parentale e delle loro responsabilità;
- Incoraggiare, attraverso il processo della presa in carico, la partecipazione e la collaborazione dei genitori stessi, soprattutto nelle decisioni che riguardano la famiglia;
- permettere la costruzione di un sistema integrato rappresentato da Equipe Multiprofessionali che elaborano un clima di collaborazione, un progetto per ogni bambino, evitando risposte unidimensionali, secondo un approccio olistico che costituisce la migliore risposta sociale al problema della negligenza;
- collaborare ad una politica di incremento della partecipazione sociale delle famiglie;
- attivare relazioni partecipative e di reciproca interazione tra le istituzioni scolastiche ed i servizi educativi.

Le prestazioni relative all'educativa familiare rappresentano quindi un dispositivo del Programma P.I.P.P.I. e dovranno essere svolte nel rispetto delle finalità e degli obiettivi e secondo le modalità definite nel Quaderno di P.I.P.P.I.

ART.4) RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

In relazione all'esecuzione dell'appalto e della prestazione del complesso delle attività e servizi – anche accessori e complementari – che ne formano parte come previsti dal presente capitolato prestazionale, l'appaltatore risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi-compresi gli utenti – da qualsiasi causa derivanti, compresi quelli riconducibili alla proprietà, alla custodia, all'esercizio, alla conduzione e all'uso o alla detenzione di qualsiasi bene immobile e/o mobile, manlevando al riguardo l'Ente Committente, dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.

L'aggiudicatario si assume in particolare tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni a persone di cui sia dimostrato il nesso di causalità tra l'agire dell'aggiudicatario e del proprio personale e i danni fisici, morali ed economici della persona o delle persone danneggiate. L'aggiudicatario provvederà a contrarre, con onere a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi

di responsabilità civile verso terzi, per danni a persone e/o cose in conseguenza dell'attività gestita, con la copertura di:

- € 5.000.000,00 per sinistro;
- € 2.000.000,00 per persona;
- € 1.000.000,00 per danni a cose, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio aggiudicato.

ART.5) PERSONALE

Per la realizzazione del servizio l'impresa Affidataria dovrà mettere a disposizione le figure professionali di seguito indicate e garantire altresì a norma di legge, l'espletamento del servizio anche in caso di sciopero del personale.

L'Impresa Affidataria è tenuta a garantire la sostituzione degli operatori, con la medesima qualifica ed esperienza richiesta dagli atti di gara, assenti a qualunque titolo e per tutta la durata del periodo di servizio programmato. In caso di abbandono o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, l'Ambito si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di personale non idoneo o che nello svolgimento del servizio si sia reso colpevole di gravi manchevolezze o di comportamento scorretto nei confronti degli utenti e/o del personale ivi operante.

Il personale individuato dall'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato prestazionale.

Il personale dovrà essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria, dovrà essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs.196/03 e ss.mm.ii. "*Regolamento per la tutela della riservatezza nel trattamento dei dati personali*" e applicarlo per quanto di propria competenza. Dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. "*Normativa in materia di sicurezza sul lavoro*".

Il personale dovrà essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

In particolare, l'appaltatore dovrà garantire un numero di figure professionali tali da consentire la realizzazione dei 4 dispositivi di cui all'art. 3 s'individuano come necessarie le seguenti tipologie di figure:

- Educatori Professionali:

in possesso di laurea in scienze dell'educazione o laurea equipollente e con pregressa esperienza in un servizio afferente all'area delle responsabilità familiari.

- Psicologi/psicoterapeuti in possesso di laurea in psicologia e con pregressa esperienza in un servizio afferente all'area delle responsabilità familiari.

Le citate figure devono essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge ed essere in grado di leggere i bisogni specifici dei minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell'ambito delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, di valutare i risultati ottenuti e di rapportarsi agli operatori degli altri servizi.

La ditta deve garantire anche un Coordinatore con un impegno settimanale di 10 ore, scelto tra i profili professionali innanzi citati, che dovrà coordinare e realizzare i contenuti dell'appalto ovvero:

- accompagnamento e conduzione del gruppo di lavoro;
- programmazione delle attività e condivisione delle stesse con l'Ente;
- collaborazione e raccordo settimanale con il referente territoriale e i coach;
- raccordo con i Servizi e le risorse territoriali;
- restituzione dettagliata, agli uffici invianti, degli interventi effettuati per ogni singolo/famiglia;
- Programmazione di interventi, analisi dei dati e report.

Il possesso dei requisiti di qualifica e di esperienza professionale di ciascun operatore (educatore, Coordinatore del servizio, psicologo) deve risultare dal curriculum vitae individuale redatto secondo lo standard del Formato Europeo per il Curriculum Vitae.

Sono poste a base d'asta un numero complessivo di ore di servizio da erogare pari a 7.742 (per il coordinatore, educatori e per psicologi/psicoterapeuti).

L'impegno settimanale per ciascuna figura (escluso il coordinatore) è subordinato al progetto personalizzato che sarà definito dall'equipe multidisciplinare per le famiglie target.

Per tutte le figure professionali di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore si impegna inderogabilmente ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale. Tutto il personale impiegato nelle attività oggetto del presente Capitolato svolgerà i propri compiti senza vincoli di subordinazione nei confronti della Stazione Appaltante.

La proposta progettuale deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione del servizio della qualifica attribuita e del livello d'inquadramento contrattuale.

Al momento dell'attivazione del servizio, l'Appaltatore deve presentare un elenco sottoscritto dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente, i dati anagrafici, il titolo di studio e di servizio, la data di assunzione, il tipo di contratto, la qualifica, la mansione e il livello retributivo. Tale elenco dovrà includere un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle mansioni oggetto del presente appalto.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente e costantemente aggiornato in caso di avvicendamenti del personale, anche per sostituzioni temporanee. L'elenco dovrà essere corredato da apposita dichiarazione attestante, per ogni singolo addetto, il possesso delle certificazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate e l'assenza di condanne penali e/o di carichi pendenti ostativi allo svolgimento di attività con la Pubblica Amministrazione. Il personale assente dal lavoro per qualsiasi motivo dovrà essere immediatamente sostituito con personale di pari qualifica e debitamente formato, in modo da garantire il costante rispetto del capitolato e dell'offerta presentata. L'ente si riserva il diritto di chiedere all'Impresa aggiudicataria la sostituzione del personale ritenuto, per seri e comprovati motivi, non idoneo al servizio. In tale caso l'Impresa aggiudicataria provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. Gli oneri relativi alle sostituzioni del personale sono ricompresi nel corrispettivo.

Si ricorda che il D.lgs. 4 marzo 2014, n.39 stabilisce l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale "per chi intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600- bis, 600-ter, 600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori." Il personale impiegato deve garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e rispettoso; essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio. Il personale deve adottare una metodologia di lavoro in équipe, essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni ed alla collaborazione reciproca. La Ditta si impegna ad impiegare per il servizio e per la durata del contratto sul singolo progetto individualizzato il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel percorso progettuale, fatta salva la possibilità per la Committenza di richiedere modifiche.

Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di verificare quanto dichiarato dall'Appaltatore. Sono previste riunioni periodiche tra il coordinatore del servizio individuato dall'Appaltatore e i referenti comunali per il necessario scambio inerente la programmazione e la valutazione delle attività e delle esperienze realizzate.

La Stazione appaltante esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte dell'Appaltatore; tali controlli hanno inoltre lo scopo di verificare il rispetto degli standard di qualità e la rispondenza dell'attività svolta al

progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in sede di gara. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare trimestralmente una relazione dettagliata concernente i dati sull'attività svolta e sugli interventi attuati con una valutazione dei risultati raggiunti. La relazione dovrà contenere: l'analisi del servizio con le problematiche rilevate, l'eventuale osservazione di particolari criticità riscontrate; le proposte operative.

5.1 Formazione del personale

L'Impresa aggiudicataria deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione nelle materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché dare conoscenza dettagliata del presente Capitolato, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante. Tale formazione, obbligatoria, deve essere svolta all'inizio del servizio e per ogni nuovo assunto. La formazione dovrà avere caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto. L'impresa Aggiudicataria si impegna a realizzare percorsi formativi, motivazionali e di incentivazione seguendo le modalità previste dal Contratto nazionale delle Cooperative Sociali. Il piano formativo dovrà essere presentato alla stazione appaltante in sede di offerta tecnica.

In particolare, la formazione dovrà avere per oggetto le seguenti macroaree tematiche:

- metodologie e strumenti applicativi ed operativi del modello PIPPI
- metodologie e strumenti applicativi per sviluppare la rete sociale e supportiva alle famiglie

La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento (D.lgs. 81/2008). Le modalità, la tempistica e il luogo di svolgimento dei corsi ed incontri devono essere comunicati, almeno 15 giorni prima della loro attuazione, all'Ambito. L'Impresa aggiudicataria deve trasmettere una certificazione omnicomprendensiva dei corsi svolti dal personale contenente anche l'elenco delle presenze dei partecipanti.

5.2 Organico

Il personale dell'Impresa aggiudicataria addetto al servizio deve essere per quantità e qualità professionale quello dichiarato in sede di offerta tecnica e nell'osservanza delle disposizioni del presente capitolato. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a perseguire l'obiettivo della stabilità del rapporto di lavoro per il personale impiegato, impegnandosi alla salvaguardia del corretto inquadramento e trattamento economico in relazione alle mansioni richieste.

5.3 Applicazione dei contratti di lavoro

L'Impresa aggiudicataria è tenuta al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi riferiti al trattamento giuridico, economico, contributivo, previdenziale ed assicurativo nei confronti del personale addetto e risultanti dalla normativa di legge e contrattuale applicabile. L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad adibire il personale a compiti e mansioni previsti per la qualifica posseduta dagli strumenti contrattuali applicabili. L'Impresa aggiudicataria deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni richieste per le prestazioni oggetto del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria interessata e nella località in cui si svolge il servizio. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad esibire all'Ambito N28 la documentazione da quest'ultima ritenuta idonea a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, verrà segnalata la situazione ai competenti Enti ed Ispettorati del Lavoro.

Nel rispetto delle normative vigenti a tutela del lavoro l'Impresa aggiudicataria deve attuare l'osservanza delle vigenti normative e di ogni altra disposizione che potrà intervenire nel corso del presente appalto per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. In particolare, l'Impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza ed all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione

involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali. Nei confronti dei lavoratori che svolgono il servizio oggetto del presente capitolato l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

In caso di sciopero del personale o di disagi nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la legge n. 146/90 e s.m.i e le norme di garanzia sui servizi pubblici essenziali, previsti dal C.C.N.L. di categoria dell'Aggiudicatario. In ogni caso l'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.

ART.6 DURATA

L'Impresa Affidataria collabora con l'Ambito Sociale N28 secondo quanto definito nel presente capitolato prestazionale.

Il servizio sarà attivo dalla data di affidamento (anche sotto riserva di legge) per circa anni tre (fino a concorrenza dell'utilizzo delle risorse poste a base d'asta) e comunque fino al 31/03/2026 salvo proroga.

ART.7) ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA

È fatto obbligo all'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia.

L'Appaltatore deve assicurare l'applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti qualora necessari in ragione dell'attività proposta in fase progettuale.

L'Appaltatore dovrà inoltre:

- Formare ed informare tutto il personale su eventuali rischi specifici dell'attività secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008;
- Formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso, fornendo all'Ente Committente la documentazione attestante l'avvenuta formazione.
- Dotare il personale dei DPI necessari ad affrontare eventuali fenomeni pandemici (mascherine, camici, detergenti alcolici...).

Tutti i costi relativi a tali dotazioni sono ricompresi nel costo orario progettuale posto a base d'asta.

L'aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un'autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all'avvio del servizio oggetto di affidamento. Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro il mese successivo l'avvio del servizio le seguenti informazioni:

- Nominativo del Datore di Lavoro;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori.

Data la tipologia del servizio si stima nullo il rischio interferenza, ne consegue, pertanto, l'assenza di obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

ART.8) COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

L'attività del personale sarà organizzata e coordinata da un Coordinatore, il quale sarà l'interlocutore con l'Ambito Sociale N28 al fine di concordare il Servizio per pianificare in modo mirato e puntuale lo svolgimento operativo dell'attività.

ART. 9) OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AFFIDATARIA – RESPONSABILITÀ

L'impresa affidataria è obbligata a:

- a. garantire il regolare e puntuale adempimento del Servizio secondo quanto stabilito dall'Amministrazione e dal presente Capitolato Prestazionale;
- b. ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso;
- c. rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro

di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l'attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l'Amministrazione potrà mai essere configurato. In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L'affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione all'Ambito N28, né titolo al risarcimento danni;

d. stipulare apposita polizza assicurativa con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento come definiti all'art.4 del presente capitolato. La Stazione Appaltante è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni da risarcire, non fosse adeguato, l'Impresa affidataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'Affidataria;

e. rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;

f. garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio nel rispetto di tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati personali (L. 196/2003 e successive norme integrative).

g. L'Impresa Affidataria solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. L'Ambito N28 è esonerato altresì da ogni qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione.

Inoltre l'Impresa Affidataria è obbligata a:

a. comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, i nominativi degli operatori con relativa qualifica, esperienza professionale e con dichiarazione del legale rappresentante attestante per ogni operatore il possesso dell'immunità da condanne penali o carichi penali pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 39/2014, dichiarando che gli operatori non si trovano nella situazione indicata negli artt. 5 e 8 della legge n. 38/2003 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet. Tale elenco con relative dichiarazioni dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si verifichi la sostituzione di un operatore;

b. mantenere in servizio il personale concordato e provvedere con tempestività, alla sostituzione del personale assente;

c. garantire, la stabilità del personale impiegato, limitando il turn-over al tempo minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativo costante al servizio;

d. presentare una relazione sullo stato dell'arte da consegnare indicativamente ogni tre mesi dall'inizio delle attività all'Ambito N28, che evidenzieranno gli obiettivi raggiunti, le azioni realizzate, gli indicatori di qualità ed eventuali criticità ed una relazione finale di analisi del percorso con gli obiettivi raggiunti, le azioni realizzate, gli indicatori di qualità, gli esiti della qualità percepita da parte delle famiglie, i punti di forza e le criticità incontrate e possibili considerazioni di sviluppo futuro del servizio;

ART. 10) GARANZIE DEFINITIVE

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione del 10% del valore contrattuale posto a base di gara con le caratteristiche e per le finalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e la Stazione Appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. L'impresa sarà obbligata a reintegrare la fideiussione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

ART.11) FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTI A CADENZA MENSILE

Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno addebitate mediante emissione di fatture elettroniche mensili corrispondenti al servizio svolto nel mese considerato.

Sulle fatture dovrà essere chiaramente indicato:

- a) il servizio a cui si riferiscono;
- b) le ore effettivamente prestate;
- c) il numero identificativo di gara (CIG:) ed il CUP;
- d) c/c dedicato ai fini della tracciabilità
- e) il Codice Univoco del ;

Alla fatturazione dovrà essere allegato:

Fogli firma mensili degli operatori;

Relazione dell'attività

Le fatture dovranno essere intestate all'Ambito Sociale N28 Piazza Carlo di Borbone 10 – 80046 - San Giorgio a Cremano P.IVA 01259731212 C.F. 01435550635. Il pagamento avverrà, a norma di legge, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture stesse.

ART. 12) VERIFICHE

L'Ambito procede a verifiche anche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'Impresa, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impegnati dall'Affidataria del servizio, in termini di efficienza ed efficacia;
- verifiche disposte in qualsiasi momento allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'Impresa Affidataria.

L'Ente potrà effettuare controlli presso i luoghi di esecuzione del servizio anche senza preavviso.

L'ispezione non dovrà comportare interferenze nello svolgimento delle attività. Gli addetti al controllo sono tenuti a non muovere nessun rilievo al personale dipendente dell'appaltatore, che a sua volta non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati.

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari e alle norme del presente capitolato. Ove non attenda a tutti gli obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penalità nella misura di cui all'art. 13.

ART. 13) PENALITÀ

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, procede all'applicazione di penali. Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo. Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione. È fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore. L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell'Ambito Sociale N28. Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme alla fornitura del servizio. Qualora l'inadempimento contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore. In particolare, le penali saranno applicate nei casi sottoindicati:

- a) Ritardo nell'avvio del servizio;
- b) Carenze qualitative del servizio e delle eventuali forniture di materiali; È ammessa, su motivata

richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile. Le penali sono applicate dal Responsabile del Procedimento e vengono prese in considerazione anche ai fini dell'emissione del certificato di conformità, che verrà emesso alla scadenza del contratto e preliminarmente alla liquidazione finale. Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva. La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"). Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente. La casistica sottoindicata riporta, a titolo meramente esemplificativo alcuni casi in cui la Stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali, secondo la misura sopra indicata e secondo l'entità delle conseguenze prodotte dall'inadempimento:

- mancata od irregolare applicazione delle modalità e condizioni espresse e contenute nel presente capitolato prestazionale;
- mancata od irregolare applicazione delle modalità e condizioni espresse e contenute e nel progetto presentato dall'Aggiudicataria ed accettate positivamente dalla stazione appaltante,
- ritardo nella prestazione del servizio giornaliero e/o non rispetto del programma di attività;
- sospensione dei servizi;
- comportamenti lesivi della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori preposti;
- mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3);
- mancata presentazione della dichiarazione e della relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (art. 47, comma 3-bis);
- Mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne;
- altri rilievi segnalati in rapporto alle disposizioni del presente capitolato prestazionale, verrà applicato un giudizio graduato sulla base della loro gravità dietro valutazione discrezionale del Responsabile del Procedimento, il quale applicherà la penale. Le inadempienze rilevate dal Servizio saranno contestate per iscritto dall'Amministrazione Appaltante.

Le penali verranno applicate mediante incameramento delle quote stabilite, a valere sulla prima fattura utile.

ART. 14) RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre ai casi specifici indicati dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, che qui si intende interamente richiamato, e a quanto previsto dalla normativa per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali nonché nel caso di reiterate inadempienze di cui al precedente articolo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. civ. le seguenti ipotesi:

- il venire meno, in corso di esecuzione del contratto, di una delle condizioni o requisiti richiesti per l'ammissione alla gara o per i quali l'Appaltatore ha ottenuto l'aggiudicazione; a tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione qualunque variazione intervenga nel possesso dei requisiti di ammissione;
- - gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei compiti che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- mancato rispetto delle modalità di svolgimento proposte nell'offerta tecnica;
- mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;
- casi di grave negligenza da parte del personale, accertati dal direttore dell'esecuzione;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- mancata applicazione dei contratti collettivi;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento ai sensi dell'art. 2 del DPR 16 aprile 2013 n. 62;
- subappalto o cessione totale o parziale del servizio;

- scioglimento, cessazione o fallimento dell'Impresa Affidataria;
- danni agli utenti, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Ente, derivanti da dolo, colpa grave, incuria e negligenza;
- in tutti i casi di inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme contenute nel presente capitolato;
- quando l'Impresa Affidataria si rende colpevole di frode e comunque in ogni altro caso previsto dall'art. 1453 del C.C..

In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa Affidataria è chiamata a rispondere di tutti i danni derivanti dall'anticipata risoluzione. La stessa dovrà altresì garantire, su eventuale richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione del contratto fino alla individuazione di un nuovo gestore.

Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente Committente disporrà la risoluzione di diritto del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, compresi i maggiori oneri sostenuti per il completamento delle attività. Qualora l'importo residuo dovuto all'Appaltatore sia inferiore ai costi da sostenere, l'Ente Committente si rivarrà per la differenza sulla cauzione prestata. Resta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno. Nei casi previsti si procederà alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli Enti si riservano la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe l'impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

ART. 15) - REVOCA

L'appalto potrà essere revocato dall'Amministrazione appaltante in qualsiasi momento prima della scadenza con decisione motivata ed insindacabile, in presenza di comprovati motivi di convenienza e pubblico interesse, o nel caso in cui l'Impresa Affidataria dovesse perdere i requisiti richiesti dal presente capitolato prestazionale e dalla normativa vigente in materia.

ART. 16) RECESSO

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, l'Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolati ai sensi dell'art. 109 suddetto. Il recesso verrà comunicato con preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.

ART. 17) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) e della normativa nazionale vigente, con la sottoscrizione del contratto il Committente, Titolare del Trattamento, nomina l'Appaltatore Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga al trattamento dei suddetti dati per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale; è esclusa ogni altra finalità.

Il Titolare del Trattamento (Committente) e il Responsabile del Trattamento (Appaltatore), per la tutela dei diritti dell'interessato, adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche. L'Appaltatore:

- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;
- tratta i dati personali su istruzione del Titolare del Trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto l'Appaltatore stesso; in tal caso, l'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, c.d. "Incaricati del Trattamento", adeguatamente istruite, si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- tenendo conto della natura del trattamento, assiste il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del

Trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;

- restituisce al Titolare del Trattamento, e successivamente cancella, tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento;
- mette a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del Trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- fornisce massima collaborazione al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), una volta nominato dal committente, per il corretto svolgimento dei suoi compiti.

L'Appaltatore informa il Titolare del Trattamento senza ritardo, dopo essere venuto a conoscenza della violazione dei dati personali in suo possesso.

Il contenuto del presente articolo potrà essere riesaminato e aggiornato in qualunque momento, qualora necessario per l'adempimento degli obblighi di cui al GDPR.

ART. 18) DIVIETO DI SUBAPPALTO

È fatto divieto di cedere le prestazioni del servizio richiesto, sotto pena l'immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione a titolo di parziale risarcimento dei danni e delle spese causati.

ART. 19) NORME SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa che risulterà affidataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.e.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'Impresa affidataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

L'Ambito, in occasione di ogni pagamento all'Impresa Affidataria e con interventi di controllo ulteriori, verificherà l'assolvimento da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 20) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie tra Ente Committente e Appaltatore, tanto durante l'esecuzione del contratto che dopo l'ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Napoli.

In ogni caso l'Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.